

LABOR

2010 NEWSLETTER 2

BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro





I secondo numero di Labor è dedicato a Copenaghen, classificatasi al secondo posto nella classifica stilata dall'Herald Tribune delle 20 migliori città del Mondo; le caratteristiche individuate dai lettori del prestigioso quotidiano sono: giovane, dinamica e creativa.

Di particolare rilievo in questo numero è l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione relativa alla tanto dibattuta questione della doppia contribuzione INPS per gli Amministratori di S.r.l. commerciali: seppure la dottrina in questi anni si sia più volte espressa in merito alla necessità di eliminare tale distorsione, l'INPS non ha mai confermato la possibilità di iscrizione alla sola gestione legata all'attività prevalentemente svolta dal Socio.

Alla luce di quest'ultima sentenza, però, si auspica un pronuncia definitiva dell'Istituto che sancisca l'unicità del versamento alla gestione Commercianti o a quella separata, ponendo fine ad un ingiustificato ed iniquo prelievo.

Buona lettura.

Elisabetta Batini

Senior Partner



IN QUESTO NUMERO

1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS ARTIGIANI E COMMERCianti
2. NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CONTRO LA DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L. COMMERCIALI
3. LA "DETAZZAZIONE" DEGLI STRAORDINARI PER L'ANNO 2010



Artigiani e Commercianti nuovi contributi INPS per il 2010

1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2010 DOVUTE DA ARTIGIANI E COMMERCianti

Anche per l'anno 2010, le aliquote contributive dovute per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciale restano confermate nella misura del 20% stabilita dall'art. 1 co. 768 della L. 296/2006. Al riguardo, la circolare INPS 2.2.2010 n. 14 fornisce le seguenti ulteriori indicazioni.

Minimale di reddito per il 2010

Per l'anno 2010, il reddito minimo annuo (c.d. "minimale"), da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto da artigiani e commercianti, è stabilito in misura pari a 14.334,00 euro.

Anche in presenza di un reddito d'impresa inferiore, i contributi "minimi" da versare all'INPS vanno comunque calcolati sul minimale.

Massimale di reddito per il 2010

Per quanto riguarda i contributi sul reddito d'impresa eccedente il minimale, essi sono dovuti entro un limite massimo di reddito annuo (c.d. "massimale"), pari, per il 2010, a 70.607,00 euro (elevato a 92.147,00 euro per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva, privi di anzianità contributiva al 31.12.95).

Aumento dell'1% in caso di redditi eccedenti il primo scaglione e fino al massimale

Per artigiani e commercianti resta fermo l'aumento delle aliquote contributive di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite di retribuzione annua pensionabile - fissato, per il 2010, in misura pari a 42.364,00 euro (c.d. primo scaglione) - e fino al raggiungimento del massimale (art. 3-ter del DL 384/92, conv. L. 438/92).

Riduzione del 3% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni

Un'ulteriore precisazione riguarda il mantenimento dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 2 della L. 233/90 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, per i quali spetta una riduzione dell'aliquota contributiva del 3%.

Tale riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.

Contributo per la "rottamazione dei negozi o delle licenze"

Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, istituito dai DLgs. 207/96, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

L'obbligo di versare la suddetta aliquota aggiuntiva è stato, infatti, differito al 31.12.2013 dall'art. 19-ter del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).

Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani

Alla luce delle suesposte precisazioni, le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani, relative all'anno 2010, risultano, pertanto, pari al:

- 20%, sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.334,00 e fino a 42.364,00 euro;
- 21%, sui redditi d'impresa superiori a 42.364,00 e fino a 70.607,00 euro (o 92.147,00 euro).

Per i coadiuvanti fino a 21 anni d'età, le suddette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 17% e al 18%.

Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione commercianti

Quanto alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione commercianti per l'anno 2010, esse risultano pari al:

- 20,09%, sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.334,00 e fino a 42.364,00 euro;
- 21,09%, sui redditi d'impresa superiori a 42.364,00 e fino a 70.607,00 euro (o 92.147,00 euro).

Tali aliquote sono ridotte, rispettivamente al 17,09% e al 18,09%, per i coadiutori fino a 21 di età.

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Anche per il 2010, il contributo per il finanziamento delle prestazioni di maternità è stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, in misura pari a 0,62 euro mensili.

Sentenza Cassazione Sezioni Unite del 12.2.2010 n. 3240

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 12.2.2010 n. 3240, hanno stabilito che:

- la regola dettata dall'art. 1 co. 208 della L. 23.12.96 n. 662 – in base alla quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) sono iscritti esclusivamente nella Gestione previdenziale prevista per l'attività alla quale si dedicano in misura prevalente – si applica anche al socio di società a responsabilità limitata (srl) che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e che, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico;
- in tal caso, la scelta della Gestione previdenziale presso cui deve avvenire l'iscrizione spetta all'INPS, secondo il criterio della prevalenza;
- l'ammontare della contribuzione dovuta si determina esclusivamente sulla base dei redditi derivanti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella Gestione di competenza.

Deve quindi ritenersi definitivamente superato l'orientamento dell'INPS in base al quale, se il socio di una srl commerciale partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e, nel contempo, svolge anche funzioni di amministratore, percependo un apposito compenso, era tenuto all'iscrizione e al versamento della relativa contribuzione:

- sia presso la Gestione commercianti, in relazione all'attività lavorativa svolta nella società;
- sia presso la Gestione separata, ai sensi dell'art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335, in relazione all'incarico amministrativo.

ISCRIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ALLA GESTIONE SEPARATA

Gli amministratori di società sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 e a versare i relativi contributi, qualora:

- l'ufficio di amministratore configuri un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione al quale si percepiscano compensi fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR;

- non operi l'"attrazione" dei compensi per l'attività di amministratore nell'ambito del reddito di lavoro autonomo professionale, di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR, ovvero nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR.

Non è, invece, necessario, ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata, che l'attività di collaborazione sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente esercitate dal soggetto.

Ulteriori caratteristiche della Gestione separata, che la distinguono dalle altre Gestioni previdenziali obbligatorie (nella specie, la Gestione commercianti), sono poi individuabili:

- nella previsione, proprio in virtù dell'assenza del requisito della prevalenza dell'attività, di aliquote contributive differenti a seconda che si tratti di soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, ovvero di iscritti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione;



- nel versamento della contribuzione esclusivamente sulla base dei compensi percepiti;
- nell'applicazione del principio di cassa e non di competenza;
- nella mancanza di un minimale contributivo;
- nell'attribuzione dell'obbligo di versamento dei contributi in capo al committente (società) e non all'amministratore, anche per la quota a carico di quest'ultimo.

Pertanto, poiché l'iscrizione alla Gestione separata non richiede il requisito della prevalenza, secondo l'INPS la relativa iscrizione poteva coesistere con l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, dove è invece previsto il requisito della prevalenza.

ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE

Ove si tratti di imprese commerciali, il citato art. 1 co. 208 della L. 662/96 ha però introdotto una deroga alla regola generale in base alla quale a ciascuna attività lavorativa deve corrispondere il relativo obbligo contributivo, stabilendo invece il principio dell'iscrizione alla sola Gestione previdenziale afferente l'attività prevalente.

Secondo la sentenza 3240/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il criterio della "prevalenza" si applica anche al socio lavoratore di una srl commerciale il quale svolga anche l'attività di amministratore.

In tali casi, pertanto, occorre individuare quale sia l'attività che il soggetto svolge in misura prevalente e, sulla base di essa, individuare la Gestione previdenziale cui effettuare l'iscrizione, che sarà l'unica cui il soggetto sarà tenuto a versare i contributi.

PRECISAZIONI SUL CONCETTO DI PREVALENZA

In ordine al concetto di prevalenza, viene chiarito che:

- la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione nella Gestione commercianti, fa riferimento all'apporto prestato dal soggetto nello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa e alla preminenza dello stesso rispetto agli altri fattori produttivi (es. apporto di capitale);
- diversamente, la prevalenza prevista dal suddetto co. 208:
 - si riferisce alle varie attività autonome esercitate dal soggetto, in una o più imprese (si pensi, ad esempio, al caso del socio di una srl commerciale che partecipi personalmente al lavoro aziendale e che, contemporaneamente, si occupi della contabilità della società o di altre imprese);
 - costituisce il criterio per individuare, sulla base di un giudizio comparativo tra tali attività, la Gestione previdenziale presso cui dovranno essere assolti gli obblighi contributivi.

GIUDIZIO DI PREVALENZA

Al fine di individuare la Gestione previdenziale di competenza, occorrerà, dunque:

- accertare se il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
- stabilire se lo stesso si dedichi prevalentemente allo svolgimento dell'attività operativa costituente l'oggetto sociale, oppure ai compiti di amministratore della società.

Nel caso in cui si ravvisino i requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti (partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza), per l'attività di amministratore non occorrerà iscriversi alla Gestione separata.

Invece, nel caso in cui non si ravvisino i requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, per l'attività di amministratore occorrerà iscriversi alla Gestione separata.

COMPETENZA DELL'INPS NELL'INDIVIDUARE L'ATTIVITÀ PREVALENTE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1 co. 208 della L. 662/96, la sentenza in commento ribadisce che spetta all'INPS decidere sull'iscrizione nella Gestione previdenziale corrispondente all'attività prevalente.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA

La contribuzione viene determinata esclusivamente sulla base dei redditi derivanti dall'attività prevalente, secondo le regole previste per la relativa Gestione.

I redditi dell'attività "non prevalente" restano quindi esclusi da contribuzione.

In pratica, se l'attività prevalente è quella costituente l'oggetto sociale, i compensi percepiti come amministratore non sono soggetti a contribuzione, né presso la Gestione separata né presso la Gestione commercianti (tali compensi, peraltro, non sono fiscalmente qualificati come reddito d'impresa).

Diverse le componenti
della retribuzione
assoggettabili alla
tassazione sostitutiva



3. LA “DETASSAZIONE” DEGLI STRAORDINARI PER IL 2010

Come noto, la **Finanziaria 2010**, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata sul S.O. n. 243 alla G.U. del 30 dicembre 2009, n. 302, ha prorogato la disciplina della “**detassazione**” fino al **31 dicembre 2010**, continuando ad applicare quanto già previsto in materia, per l’anno 2009, dal D.L. n. 185/2008.

Si ritiene utile riepilogare quali, ad oggi, siano le somme ancora oggetto di detassazione, anche alla luce di quanto contenuto dalle Circolari congiunte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, n. 49 e 59 del 2008, limitatamente a quelle indicazioni ministeriali da ritenersi ancora valide, ai sensi delle modifiche apportate all’articolo 2 del DL n. 93/2008 (abrogazione della detassazione per straordinari, clausole elastiche e supplementare).

Inoltre, in considerazione di quanto indicato dalle istruzioni del Modello CUD 2010, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2010, si propongono alcune riflessioni circa l’assoggettamento a tassazione ordinaria o applicazione dell’imposta sostitutiva nel corso del 2010.

ULTERIORI SOMME OGGETTO DI DETASSAZIONE

Si ritiene utile ricordare che, la Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro n. 59 del 22 ottobre 2008, riconduce a natura di premio le voci retributive che si riportano di seguito. Anche per tali importi quindi, risulterà applicabile l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%.

Lavoro festivo e lavoro notturno

Possono rientrare nello speciale regime di tassazione, là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa:

- l’indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;
- le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché
- l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.

Ferie e permessi monetizzati

Tra le somme detassabili, richiamate dalla già ricordata Circolare n. 59/2008, si possono menzionare, sempre a titolo esemplificativo, i compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge.

Si precisa che il regime fiscale agevolato trova applicazione anche quando la liquidazione dei R.O.L. avvenga su base periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore, sempre che quest’ultima ipotesi sia contemplata dalla Contrattazione collettiva applicata.


Straordinari forfetizzati

Tra le somme annoverate dalla Circolare n. 59/2008 sono da menzionare anche gli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di straordinari forfetizzati. Tali importi risultano essere ad oggi detassabili in quanto la stessa Circolare riconduce tali somme alla natura di premio e non di straordinario che, come detto, non è più soggetto ad imposta sostitutiva dal 1° gennaio 2009.

Parlando infatti di straordinari forfetizzati, al punto 4 la Circolare riporta quanto segue:

“(..) perché in questo caso il regime applicabile è, di regola, quello di cui alla lett. c) dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008, più che la lett. a) (..)”.

A riguardo si ritiene che, stante la finalità della norma, la **detassabilità** delle stesse somme debba essere legata ad un’incremento della produttività o dell’efficienza organizzativa: è opinione di chi scrive che gli importi in esame siano detassabili solo in presenza di **documentate motivazioni** produttive o organizzative e non a prescindere.



Tra le somme detassabili i compensi erogati per R.O.L. residui o periodi di ferie o permessi non fruiti

Vanno segnalate inoltre perplessità sulle modalità di tassazione di detti importi: nella maggior parte dei casi infatti lo straordinario forfetizzato risulta essere parte integrante della "testa del cedolino", rientrando quindi nella quantificazione delle variabili retributive esposte poi nel corpo del cedolino stesso. Di conseguenza sarebbe necessario valutare, evento per evento, l'incidenza della detassabilità dello straordinario forfetizzato.

A riguardo, è doveroso segnalare che, ad oggi né l'Agenzia delle Entrate né il Ministero del Lavoro hanno dato indicazioni specifiche sulla detassabilità o meno delle variabili retributive.

In presenza di elementi detassabili nella testa del cedolino, non è stato specificato ad esempio come comportarsi in relazione a retribuzioni corrisposte a titolo di:

- fruizione di ferie o permessi,
- integrazioni datoriali di malattia, maternità o infortunio,
- permessi per donazione sangue.

La mancanza di informazioni a riguardo, rende di fatto estremamente difficoltosa la gestione della detassazione nel caso considerato, esponendo il datore di lavoro a dover compiere delle scelte arbitrarie, non supportate né dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate né da quella del Welfare.

Elemento economico territoriale in edilizia

Sempre la Circolare n. 59/2008 del Welfare ricomprende, tra le somme detassabili, anche l'elemento economico territoriale, previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile (per aziende dell'industria, piccola industria, artigiane e cooperative).

Infatti detta circolare al punto 11 cita quanto segue:

"Si ritiene che l'elemento economico territoriale del settore edile debba essere incluso nell'applicazione dell'imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore."

Si segnala inoltre che le perplessità già evidenziate per lo straordinario forfetizzato, debbano essere considerate anche per la detassazione dell'elemento economico territoriale.

Premi consolidati, provvigioni e premi presenza

Vanno inoltre menzionati, tra le somme detassabili:

- le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa;
- i premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturato a condizione che comportino un incremento di produttività del lavoro;
- i premi presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda, se comunque legati a risultati di efficienza organizzativa, nonché i premi "consolidati", ad esempio i premi che continuano ad essere corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all'andamento aziendale.

UNICA MODALITÀ DI TASSAZIONE

Le istruzioni relative al modello CUD 2010, a differenza di quelle per il periodo d'imposta 2008, hanno precisato come il sostituto dovrà provvedere ad assoggettare interamente:

- a imposta sostitutiva ovvero
- a tassazione ordinaria,

le somme che rientrano nel campo di applicazione della detassazione.

In altre parole, se per il periodo d'imposta 2008 era possibile evidenziare nel CUD una gestione di "parziale assoggettamento" ad imposta sostitutiva, per il periodo d'imposta 2009, le istruzioni del Modello sottolineano come debba essere applicata un'unica modalità di tassazione delle somme in esame.

Le istruzioni relative al CUD 2010, relativamente alla compilazione dei campi dedicati alla detassazione (punti da 90 a 93), precisano infatti quanto segue:

“Nel caso di somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 6.000 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.”

Di conseguenza si ritiene lecito presupporre che, anche per il modello CUD 2011 (periodo d’imposta 2010), l’Amministrazione finanziaria richiederà un’unica modalità di tassazione (tutto detassato o tutto a tassazione ordinaria), sulle somme “detassabili” a norma di legge.

Partendo da questo assunto, si ritiene conveniente, **già in corso 2010**, operare secondo **un’unica modalità di tassazione**, per evitare, in fase di conguaglio, di dover rideterminare l’assoggettamento fiscale degli importi in esame, per una corretta compilazione della Certificazione Unica dei redditi da lavoro dipendente, relativa appunto al periodo d’imposta 2010.

Detassazione parziale in capo ad unico sostituto

Potrebbe essersi verificato il caso in cui, il sostituto d’imposta, qualora ne siano ricorsi i requisiti, abbia applicato solo parzialmente la detassazione sugli importi premiali (o assimilabili) da lui corrisposti.

Si supponga ad esempio che il sostituto durante il 2009, abbia corrisposto:

- un premio, al quale ha provveduto ad applicare l’imposta sostitutiva, nonché
- retribuzione, a titolo di monetizzazione di permessi ROL, riconducendo tale importo a tassazione ordinaria.

In tale situazione il sostituto sarà obbligato ad operare un’unica modalità di tassazione sia sul premio che sui “ROL”: quella ordinaria o l’assoggettamento ad imposta sostitutiva.

Nel caso prospettato, ad esempio, il sostituto potrebbe valutare più conveniente, per il lavoratore, applicare la tassazione agevolata su tutte le somme detassabili, anche sugli importi erogati a titolo di ROL, in quanto a campo 90 Parte B del modello CUD 2010, possono essere riportati solo somme “omogeneamente tassate”.

Sempre nel nostro esempio infatti se il sostituto non provvedesse a rideterminare la tassazione sui ROL (detassando), non potrebbe evidenziare tale importo a campo 90, ma dovrebbe far “annegare” tale importo nelle somme riportate a campo 1.


Confluendo il premio solamente a campo 1 però, il sostituto, in fase di dichiarazione dei redditi, non potrebbe più far assoggettare tale somma premiale a imposta sostitutiva in quanto, nel CUD 2010, non ve ne sarebbe nessuna evidenza.

Premi erogati da più sostituti

Potrebbe verificarsi il caso in cui alla cessazione, avvenuta in corso 2010, il sostituto debba, su richiesta del sostituto, provvedere a conguagliare redditi erogati da altri sostituti in quanto, durante il 2010, il dipendente:

- ha precedentemente intrattenuto altri rapporti di lavoro subordinato e
- siano stati erogati importi detassabili da tali altri sostituti.

Relativamente alle somme detassabili, qualora ne ricorrano i requisiti e indipendentemente dalla tassazione applicata in precedenza, l’attuale sostituto, che conguaglia gli altri redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2010, dovrà, anche in questo caso, provvedere all’applicazione di un’unica modalità di tassazione (detassazione o ordinaria), ai fini di una corretta compilazione del CUD 2010 in relazione al conguaglio dei redditi da lavoro dipendente percepiti appunto nel corso dell’anno 2010.



Unica modalità di tassazione
per le somme che rientrano
nel campo di applicazione
dell’agevolazione



Scadenze

Marzo 2010

Lunedì 1 marzo

FASI

Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

CIG RIDOTTA

Invio all'INPS della dichiarazione annuale per l'applicazione della CIG ridotta

CERTIFICAZIONE UTILI, COMPENSI E PROVVIGIONI

Consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nell'anno precedente

DENUNCIA UNI-EMENS

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente

CUD 2010

Consegna della certificazione dei redditi dell'anno 2009

Martedì 16 marzo

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

ADDITIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola

LIBRO UNICO

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

Mercoledì 31 marzo

FIRR

Termine ultimo per il versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia

DENUNCIA UNI-EMENS

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente

ADEMPIMENTI PRIVACY

Termine per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy).

I prossimi numeri

Tax & Legal | 2010 Numero 3 | Marzo 2010

Labor | 2010 Newsletter 3 | Marzo 2010

BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro

Tax & Accounting | Auti | Merger & Acquisition | Transaction Services
Labour | Litigation | Advisory | Corporate Finance | Real Estate | Luxury & Hospitality
Pro-bono

Head Office

Cassano d'Adda – Milano – Via Alfredo Tomaghi, 59

Desk

Monza – Monza e Brianza – Via Antonio Gramsci, 5

Telefono 0363 360254 | Facsimile 0363 65099

info@studiobcs.it | www.studiobcs.it